

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO (X MANDATO)

ARTICOLO 1

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E LORO FUNZIONI

Organi preposti allo svolgimento delle elezioni sono:

- a) la Cancelleria arcivescovile, che ha il compito di organizzare le elezioni in tutta la Diocesi per quanto attiene ai presbiteri e di effettuare le altre operazioni espressamente indicate nel presente Regolamento;
- b) l'Avvocatura, che ha il compito di controllare la regolarità delle elezioni, di decidere su eventuali ricorsi e di interpretare questo Regolamento;
- c) per i presbiteri: le Commissioni elettorali di Collegio e le Commissioni elettorali di Sezione, che hanno rispettivamente il compito di curare lo svolgimento delle operazioni elettorali in sede zonale e della distribuzione del materiale elettorale in sede locale. Esse sono identiche a quelle previste per il rinnovo del Consiglio presbiterale;
- d) per i fedeli rappresentanti dei decanati: gli organismi di corresponsabilità decanale, secondo le precisazioni offerte nell'articolo seguente.

I.

ELEZIONE DEI MEMBRI LAICI

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DECANALE NEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Il fedele (laico/laica; consacrato non chierico; consacrata) rappresentante del Decanato nel Consiglio pastorale diocesano è identificato con il Moderatore/Moderatrice della costituenda Assemblea Sinodale Decanale ed è membro della Giunta Decanale (Gruppo Barnaba).

Per la scelta del Moderatore/Moderatrice dell'Assemblea Sinodale Decanale si seguiranno le disposizioni vigenti al momento della designazione, tenendo conto che inizialmente la figura verrà individuata dal Decano e dal Vicario episcopale di Zona.

Laddove sono ancora in carica i Consigli pastorali decanali, potranno essere consultati prima che sia effettuata la suddetta designazione.

ARTICOLO 3

COMUNICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DECANALE NEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Il nominativo del rappresentante decanale designato deve essere comunicato in forma scritta e sottoscritta (anche allegando a comunicazione online il PDF del documento) dal

Decano alla Cancelleria, compilando il testo predisposto dalla stessa (allegato 1), in cui è richiesto di precisare i dati essenziali di recapito della persona scelta. Non può essere proposto chi è già stato rappresentante decanale per l'intera durata dell'VIII e del IX mandato del Consiglio (cf. cost. 175 § 1 del Sinodo diocesano 47° e art. 11 dello Statuto) o è membro di diritto.

I rappresentanti scelti devono manifestare espressamente la loro accettazione, che deve essere verbalizzata (allegato 2).

ARTICOLO 4

SOSTITUZIONE DEL RAPPRESENTANTE DECANALE NEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Per l'eventuale sostituzione del rappresentante si dovrà procedere a nuova designazione, secondo le modalità indicate all'art. 2.

Salvo diverse indicazioni diocesane che dovessero essere date per la scelta del Moderatore/Moderatrice dell'Assemblea Sinodale Decanale al momento della sostituzione, per la designazione del rappresentante in corso di mandato si dovrà procedere come indicato all'art. 2 con la possibilità, nel caso in cui nel momento in cui si debba procedere alla sostituzione fosse già stata costituita l'Assemblea Sinodale Decanale, di ascoltare il parere della stessa prima di procedere alla nuova designazione.

Per la comunicazione del nominativo si seguono le indicazioni di cui all'art. 3.

II.

ELEZIONE DEI MEMBRI PRESBITERI

ARTICOLO 5

ELETTORI ED ELEGGIBILI NEI COLLEGI ELETTORALI ZONALI

La costituzione dei Collegi elettorali zonali e delle Sezioni elettorali, con la conseguente individuazione dei presbiteri elettori segue quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XII mandato)*, fatti i debiti adattamenti.

Sono eleggibili tutti i presbiteri che, appartenendo ai Collegi elettorali zonali, non sono stati membri elettivi del Consiglio pastorale diocesano per l'intera durata dell'VIII e del IX mandato (cf. cost. 175 § 1 e art. 11 dello Statuto) e hanno manifestato al proprio Decano o al Vicario episcopale della propria Zona la disponibilità alla candidatura o comunque l'abbiano accettata se segnalati da altri. All'atto dell'assenso della candidatura il presbitero assume l'impegno di accettare l'eventuale successiva elezione a Consigliere o sostituto.

La Lista dei Candidati per ciascuna Zona pastorale, sulla base delle comunicazioni dei Vicari episcopali (che raccolgono anche le segnalazioni dei Decani), verrà elaborata dalla Cancelleria arcivescovile.

Il Vicario Generale e i Vicari episcopali non sono né elettori né eleggibili, in quanto assistono l'Arcivescovo nella presidenza del Consiglio pastorale diocesano (cf. art. 3 dello Statuto).

ARTICOLO 6

PREPARAZIONE DEL MATERIALE PER LE ELEZIONI E PREDISPOSIZIONE DELLE ELEZIONI IN CIASCUN COLLEGIO E IN CIASCUN SEGGIO

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Collegio elettorale zonale, in modalità elettronica, gli schemi relativi a:

- a) modulo di avvenuta votazione per l'elezione;
- d) verbale elettorale zonale.

Il Collegio elettorale zonale riceve anche copia delle liste elettorali inviate alle Sezioni.

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone, in modalità elettronica, per ciascuna Sezione elettorale:

- a) la lista elettorale, con l'elenco degli aventi diritto al voto (in caso di elezione contemporanea è identica a quella relativa al Consiglio presbiterale);
- b) le schede elettorali zonali;
- c) gli avvisi di convocazione, preintestati per ciascun avente diritto, con l'invito a votare per l'elezione e l'indicazione delle modalità per l'effettuazione della votazione (in caso di elezione contemporanea sono gli stessi previsti per l'elezione del Consiglio presbiterale);
- d) il modulo elettorale, in cui registrare la consegna dell'avviso di convocazione e della scheda elettorale.

La Cancelleria arcivescovile, a partire da una settimana prima della data fissata per le elezioni, mette a disposizione per la consultazione gli elenchi degli elettori e degli eleggibili di tutta la Diocesi.

Le operazioni da effettuare per la predisposizione delle elezioni, sia a livello di Collegio che a livello di Sezione, sono le stesse previste per il Consiglio presbiterale, ad eccezione di quanto relativo alla votazione per la scelta del Candidato: cf. *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XII mandato)*, art. 7 (*Predisposizione delle elezioni in ciascun Collegio*), art. 8 (*Predisposizione delle elezioni in ciascuna Sezione*).

ARTICOLO 7

CONVOCAZIONE ELETTORALE E MODALITÀ DI VOTAZIONE

Il responsabile di ciascuna Sezione elettorale deve far pervenire a ogni elettore, almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni:

- a) l'avviso di convocazione nominativo, comprensivo dell'invito a votare per la scelta del Candidato (in caso di elezione contemporanea è lo stesso per l'elezione del Consiglio presbiterale);
- b) la scheda elettorale zonale.

Il materiale deve essere consegnato a ciascun elettore, preferibilmente in modalità elettronica, laddove questo non è possibile si potrà ricorrere alla consegna in forma cartacea (mediante consegna personale all'elettore da parte della Commissione elettorale di Sezione o mediante incaricato).

Per le modalità di convocazione e la registrazione dell'avvenuta convocazione si rinvia all'art. 13 (*Convocazione elettorale*) del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XII mandato)*.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze, apponendo un segno negli spazi previsti nella scheda elettorale zonale (di norma disponibile in formato elettronico).

Per le altre indicazioni relative alla modalità di voto, lo scrutinio e la redazione del verbale elettorale zonale, si rinvia all'art. 14 (*Modalità di votazione per l'elezione dei Consiglieri*) e all'art. 15 (*Scrutinio e Redazione del verbale nel Collegio elettorale zonale per l'elezione*) del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XII mandato)*.

ARTICOLO 9

INDIVIDUAZIONE DEI CONSIGLIERI

La Commissione elettorale zonale, prendendo in considerazione gli esiti delle votazioni e quindi i voti ottenuti dai Candidati, individua gli eletti tra coloro che hanno riportato il maggiore numero di voti. A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età. In caso di eventuale eccezionale rifiuto dell'ufficio di Consigliere da parte dell'eletto si segue l'ordine dell'elenco, disposto secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti, per individuare il titolare di tale ufficio.

I Candidati non eletti resteranno comunque iscritti nella rispettiva Lista dei Candidati secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti e diverranno automaticamente Consiglieri nel caso di decadenza dalla carica di uno dei Consiglieri eletti nell'ambito della Lista zonale a cui sono ascritti.

Le operazioni anzidette, con il numero delle preferenze ottenute da ogni Candidato, dovranno risultare dal verbale elettorale zonale, in cui era già stato annotato l'esito dello spoglio delle schede. Una volta completato il verbale deve essere sottoscritto dal Vicario episcopale di Zona e dagli scrutatori.

Il verbale, il relativo modulo e gli altri documenti elettronici devono essere anticipati entro il giorno stesso dello scrutinio alla Cancelleria in forma elettronica (cancelleria@diocesi.milano.it; con scansione dei documenti cartacei) e successivamente inviati in originale (nella parte cartacea) alla stessa, unitamente alle schede pervenute (copia del verbale deve essere conservata nell'archivio della Zona).

L'Avvocatura vigila sul retto svolgimento delle operazioni previste nel presente articolo e acquisisce dalla Cancelleria le schede cartacee scrutinate, i moduli e i verbali di Collegio, conservandoli per il tempo necessario ad affrontare eventuali ricorsi.

III.

VERIFICA DELLE ELEZIONI, RICORSI ED ELEZIONI SUPPLETTIVE

ARTICOLO 10

VERIFICA E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI

L'Avvocatura verifica la regolarità delle elezioni sulla base del materiale ricevuto e decide eventuali ricorsi (cf. art. 12).

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tutto il materiale concernente le elezioni, l'Avvocatura trasmette i risultati alla Cancelleria arcivescovile.

La Cancelleria arcivescovile comunicherà all'Arcivescovo i risultati complessivi delle elezioni e li renderà pubblici presso la Curia arcivescovile.

ARTICOLO 11

INDIZIONE DI NUOVE ELEZIONI PRESSO UN COLLEGIO ELETTORALE

Qualora l'Avvocatura non ritenesse valide le elezioni tenute presso un Collegio elettorale o accogliesse un ricorso tendente ad annullarle, sarà necessario procedere alla ripetizione delle elezioni, da indire con apposito decreto da parte dell'Arcivescovo.

Le elezioni da ripetere o da effettuare nel caso in cui, nel corso del X mandato del Consiglio pastorale diocesano, vaci l'ufficio di uno o più Consiglieri e non vi siano sostituti, sono indette dall'Arcivescovo e devono svolgersi secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, a meno che non venga disposto altrimenti nel decreto che indice le elezioni.

ARTICOLO 12

RICORSI

I ricorsi circa le liste e le schede elettorali per le elezioni dei presbiteri vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro il terzo giorno prima della data fissata per le elezioni e comunque dopo che la Cancelleria arcivescovile abbia ritenuto di non dover procedere a correzioni o integrazioni. L'Avvocatura decide i ricorsi entro il giorno precedente la data delle elezioni e può stabilire la sospensione delle stesse nel Collegio interessato fino a nuova indizione da parte dell'Arcivescovo.

I ricorsi circa la regolarità delle elezioni vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro cinque giorni dall'avvenuta elezione. Essi verranno decisi entro la data stabilita per la trasmissione dei risultati definitivi.

La decisione dei ricorsi viene notificata per iscritto ai proponenti, al responsabile del Collegio, alla Cancelleria arcivescovile e all'Arcivescovo.

Contro le decisioni dell'Avvocatura e per proporre ricorsi su materia elettorale non previsti dal presente Regolamento, vanno seguite le procedure stabilite dal Codice di diritto canonico.

=====

ARCIDIOCESI DI MILANO – RAPPRESENTANTE DECANALE

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO (X MANDATO)

SCELTA DEL RAPPRESENTANTE DECANALE (2021-2026)

Il presente documento deve essere conservato in copia presso l'archivio del Decanato

=====

Decanato di _____ **Zona** _____

Considerando attentamente le circostanze,

acquisito il parere favorevole del Vicario ep.le di Zona in data ____/____/____

(eventuale) sentito il Consiglio pastorale decanale (ovvero, se già costituita,
l'Assemblea Sinodale Decanale) in data ____/____/____

Indico come Rappresentante Decanale nel Consiglio Pastorale Diocesano il fedele
nome/cognome _____

☐ Laico/Laica

☐ Consacrato (non ordinato)/Consacrata (Istituto _____)
della Parrocchia di _____

Nato/a il ____/____/____ a _____

Che ha accettato la nomina in data ____/____/____

Abitante in Via _____ a _____

E-mail _____ Tel. _____

Luogo _____ Data ____/____/____

Il Decano

ARCIDIOCESI DI MILANO
ACCETTAZIONE DI CARICA
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
(X mandato 2021-2026)

- *L'accettazione deve precedere la comunicazione del nominativo alla Cancelleria*

Io, sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

essendo stato/a chiamato/a a far parte del Consiglio Pastorale Diocesano come Rappresentante del

Decanato di _____

Ovvero in quanto _____
(per quanti designati ad altro titolo)

dichiaro di accettare la nomina e di impegnarmi a partecipare con fedeltà ai lavori del Consiglio stesso per la durata dell'attuale mandato, onorando l'impegno alla presenza di cui all'art. 15 dello Statuto.

Con il presente atto dichiaro altresì di impegnarmi a osservare le disposizioni del diritto vigente e le indicazioni diocesane, in particolare quanto stabilito dallo Statuto del Consiglio pastorale diocesano.

Prendo atto del fatto che i miei dati saranno utilizzati esclusivamente all'interno dell'ordinamento canonico, secondo le indicazioni del Decreto generale CEI, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* del 24 maggio 2018¹.

_____, il ____/____/____
[luogo] [data]

In fede

¹ Sul sito della diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it) è disponibile, nella pagina relativa al Consiglio pastorale diocesano, la relativa informativa.